

Lionne confessò al nunzio che ciò era una bella fatica.¹ Se si affidava l'esame della causa del Pavillon ad una commissione episcopale, i giansenisti, come diceva il nunzio, solleverebbero delle eccezioni contro questo o quel vescovo e pretenderebbero un concilio provinciale o una decisione papale sopra l'obbligo di fede di fronte a fatti non rivelati; così il processo andrebbe all'infinito e la setta guadagnerebbe in forza.² Un collegio di giudici con molte teste doveva render difficile di per sé il rapido disbrigo della causa. E finalmente una decisione se Pavillon avesse torto o ragione sarebbe una decisione sulla fede, sulla questione cioè, fino a qual punto si estenda la infallibilità pontificia.³ Ma giudicare su ciò era cosa del Papa, non dei vescovi, senza dire che il Papa stesso in una questione così delicata cercherebbe di evitare una decisione.⁴

Per Alessandro VII era dunque semplicemente impossibile di accettare le proposte francesi; d'altra parte però il re voleva assolutamente imporre la sua volontà. Stando così le cose, le trattative dovevano prolungarsi all'infinito. Nel novembre 1666 l'ambasciatore francese a Roma si rivolse al Papa e lo pregò⁵ di due Costituzioni: nella prima doveva venir ordinato ai quattro vescovi la ritrattazione e la firma del formulario, nella seconda venir incaricati del processo i dodici commissari. L'Inquisizione romana invece venne alla conclusione di designare solo due o tre giudici, i quali non avrebbero avuto che da eseguire la sentenza papale.⁶ Le discussioni di tre ulteriori sedute⁷ portarono al risultato di far mettere all'Indice dei libri proibiti le pastorali dei quattro vescovi e oltre a ciò alcuni scritti in loro favore, ciò che

¹ « che aveva durato gran fatica a trovare dodici ». Roberti l'8 ottobre 1666, ivi f. 96. Sul numero di 12 dei giudici cfr. VACANDARD in *Dict. de théol. cath.* IV 500, 508 s.

² Ivi.

³ « que les décisions des opinions de foi appartiennent au pape seul, et si Sa Sainteté donnait des juges, il ne se pourrait qu'ils n'entrassent en partage de cette autorité réservée au pape ». I quattro dovrebbero cioè difendere la loro distinzione tra diritto e fatto e i 12 dovrebbero dare su ciò un giudizio. Albizzi a Chaulnes, in GÉRIN II 100.

⁴ « * Cette cour était dans de grandes alarmes que les dits juges ne voulussent entrer dans les matières du droit et du fait, ce que S. S. même éviterait de décider; mais tout s'est assuré en spécifiant et ordonnant les signatures ». Chaulnes a Lionne il 26 aprile 1667, ivi GÉRIN II 101, n. 2.

⁵ * Il 28 novembre 1667, *Excerpta* 1666 s., f. 117; cfr. f. 116.

⁶ * Seduta del 4 dicembre 1666, ivi f. 123. Presenti erano i cardinali Ginetti, Borromeo, Albizzi, Chigi, Rospigliosi e l'assessore Marescotti. Nella seduta del 3 gennaio 1667 compaiono anche i cardinali Rasponi e Celsi (ivi 210). Un * parere che dapprima era destinato per l'ambasciatore, ma poi venne mandato al nunzio per l'istruzione, ivi 149-157. Un articolo di Pallavicino sull'infallibilità nei fatti, ivi f. 169-172.

⁷ * Dal 3, 5 e 13 gennaio 1667, ivi f. 210, 226, 227.